

Affidamento diretto mediante trattativa privata diretta con la ditta FOSS ITALIA SRL – partita IVA: 00410720288, da effettuarsi sulla piattaforma telematica di negoziazione degli acquisti di servizi della pubblica amministrazione, del servizio di manutenzione ordinaria programmata, con cadenza annuale, della durata di 36 mesi, sugli strumenti Bactoscan e Milcoscan, in uso presso il laboratorio di analisi del latte di Oristano – Frazione di Nuraxinieddu – Località Palloni.

CIG: A028385D62

CPV: 50532000-3

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PREMESSA

Con legge Regionale n. 34/2020, all’Agenzia Laore Sardegna è stata attribuita sia la competenza a erogare direttamente l’assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici, sia l’effettuazione delle analisi di laboratorio per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni lattiero casearie.

L’Agenzia Laore Sardegna – CF: 03122560927, di seguito anche “Stazione Appaltante” o semplicemente Agenzia o “parte”, ai sensi del D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, d’ora in poi anche “Codice”, intende avviare una trattativa privata diretta con la ditta FOSS ITALIA SRL – partita IVA: 00410720288, da effettuarsi sulla piattaforma di negoziazione degli acquisti di servizi della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria con cadenza annuale su strumenti acquistati dalla ditta FOSS, come di seguito meglio precisato, per un periodo stimato di 36 mesi.

Il presente capitolato tecnico disciplina l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria con cadenza annuale su strumenti acquistati dalla ditta FOSS, le cui caratteristiche specifiche sono indicate al successivo paragrafo 3) “*Caratteristiche minime specifiche del servizio di manutenzione*”.

La scheda tecnica della natura degli interventi delle manutenzioni ordinarie per il funzionamento degli strumenti BACTOSCAN e FOODSCAN è stata presentata dalla Ditta FOSS ITALIA, allegata alla proposta di offerta pervenuta al protocollo con assegnazione n. 52180/23 del 20/10/2023.

1) Oggetto dell'affidamento

L'affidamento è articolato in tre lotti distinti per ciascuna annualità per il triennio 2024 – 2025 - 2026, in quanto le prestazioni di manutenzione non sono unitarie ed è possibile la suddivisione in lotti funzionali e ha ad oggetto quanto descritto nella seguente tabella:

Numero lotto	Descrizione	CIG	Importo a base di gara (IVA esclusa)	Importo IVA	Importo totale singolo lotto IVA Inclusa
LOTTO1 Anno 2024	Servizio di manutenzione ordinaria per gli strumenti BACTOSCAN e FOODSCAN in funzione presso il laboratorio analisi latte di Oristano	A028385D62	€ 29.784,00	€ 6.552,58	€ 36.336,48

Numero lotto	Descrizione	CIG	Importo a base di gara (IVA esclusa)	Importo IVA	Importo totale singolo lotto IVA Inclusa
LOTTO2 Anno 2025	Servizio di manutenzione ordinaria per gli strumenti BACTOSCAN e FOODSCAN in funzione presso il laboratorio analisi latte di Oristano	A028385D62	€ 29.784,00	€ 6.552,58	€ 36.336,48

Numero lotto	Descrizione	CIG	Importo a base di gara (IVA esclusa)	Importo IVA	Importo totale singolo lotto IVA Inclusa
LOTTO3 Anno 2026	Servizio di manutenzione ordinaria per gli strumenti BACTOSCAN e FOODSCAN in funzione presso il laboratorio analisi latte di Oristano	A028385D62	€ 29.784,00	€ 6.552,58	€ 36.336,48

	TOTALI TRIENNIO 2024 – 2025 -2026	A028385D62	€ 89.352,00	€ 19.657,44	€ 109.009,44
--	--	------------	-------------	-------------	--------------

L'importo indicato nella tabella è da considerarsi meramente indicativo e l'esatto ammontare della fornitura del servizio sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa affidataria. L'importo stimato è valutato per 36 mesi di operatività del laboratorio.

È sempre possibile applicare la revisione del prezzo in base all'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti di legge.

Si precisa, a tal proposito, che con nota Prot. Laore n. 52294/2023 del 20/10/2023, ad integrazione della nota Prot. Laore n. 52180/23 del 20/10/2023, specifica che è possibile, sulla base dell'offerta inviata, stipulare un contratto pluriennale così da poter evitare futuri aumenti dei prezzi in modo tale da assicurarsi un prezzo bloccato per i prossimi anni e la sicurezza della manutenzione preventiva nel periodo di interesse da indicare.

2) AMMONTARE, CRITERIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria con cadenza annuale su strumenti acquistati dalla ditta FOSS, in funzione presso laboratorio ubicato a Nuraxinieddu, località Palloni (OR) per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il servizio di manutenzione è necessario per il corretto funzionamento degli strumenti BACTOSCAN matr. n. 2009200202, n. 2009200201, n. 1009200203, n. 1009200204 e FOODSCAN matr. n. 91763570.

In particolare, l'oggetto del contratto, che sarà stipulato con l'affidatario, consiste nella esecuzione delle prestazioni di manutenzione preventiva degli strumenti, restando a carico del fornitore ogni e qualsiasi onere inerente le spese del tecnico incaricato dalla ditta, al fine di garantire il soddisfacimento per 36 mesi di operatività del laboratorio.

DURATA

Il contratto avrà durata 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, sotto forma di scrittura privata, firmato digitalmente dal Dirigente competente e dal rappresentante legale o delegato del fornitore, salvo applicazione della proroga tecnica ex articolo 120, commi 9 e 10 D.Lgs. 36/2023.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni oggetto del presente appalto sono prestazioni a corpo e non a misura, seppur unitariamente considerate.

La stipula del contratto con firma digitale, sulla piattaforma telematica di negoziazione degli acquisti dei servizi della pubblica amministrazione, non implica l'esecuzione immediata del servizio oggetto

della gara. La Ditta dovrà intervenire solo dopo aver ricevuto l'ordine di intervento della stazione appaltante.

LOTTO 1 – 2 - 3: Affidamento per la fornitura del servizio di manutenzione programmata con cadenza annuale per tre annualità da suddividersi in lotti funzionali.

ELENCO PRESTAZIONI - LOTTO 1 – 2 - 3 –			
CIG: A028385D62			
Descrizione prestazioni per ciascun anno 2024 – 2025 - 2026	Quantità	Costo stimato (IVA esclusa)	Costo totale stimato (IVA esclusa)
Bactoscan FOSS – matr. 2009200202	1	€ 6.044,00	€ 6.044,00
Bactoscan FOSS – zona charge 2 - matr. 2009200202	2*	€ 944,00	€ 944,00*
Bactoscan FOSS – matr. 2009200201	1	€ 6.044,00	€ 6.044,00
Bactoscan FOSS – matr. 2009200201 – zona charge 2	2*	€ 944,00	€ 944,00*
Bactoscan FOSS – matr. 1009200203	1	€ 6.044,00	€ 6.044,00
Bactoscan FOSS – matr. 1009200203 – zona charge 2	2*	€ 944,00	€ 944,00*
FoodScan FOSS – matr. 91763570	1	€ 1.360,00	€ 1.360,00
FoodScan FOSS – matr. 91763570 – zona charge 2	1	€ 472,00	€ 472,00
Costo complessivo IVA esclusa			€ 29.784,00
IVA AL 22%			€ 6.552,48
TOTALE IVA AL 22% INCLUSA (per ciascun anno 2024 – 2025 – 2026)			€ 36.336,48
*il prezzo si deve intendere complessivo delle due quantità.			

Si precisa che i costi del personale tecnico incaricato devono ritenersi incluse nell'importo delle prestazioni.

3) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE.

Di seguito viene definito il glossario utile ai fini degli interventi, per definizione:

Per manutenzione preventiva: deve intendersi il servizio volto a monitorare il regolare stato di funzionamento dello strumento mediante le attività descritte nel protocollo di manutenzione ed eseguite durante l'intervento di manutenzione.

Per regolare stato di funzionamento: si intende il normale funzionamento dello strumento caratterizzato da uno stato in cui tutti i parametri tecnici e operativi sono all'interno dei limiti definiti dal costruttore.

Per protocollo di manutenzione: si intende il documento che riporta la lista delle operazioni che possono essere eseguite in modo totale o parziale dal tecnico incaricato da FOSS in occasione dell'intervento di manutenzione.

Per anomalia del funzionamento: si intende la presenza di uno o più guasti e/o uno o più malfunzionamenti.

Per guasto: si intende un evento che impedisce in modo sostanziale il regolare funzionamento dello strumento.

Per malfunzionamento: si intende lo scostamento dai limiti di accettabilità definiti dalla stazione appaltante di uno o più parametri dello strumento.

Per intervento di manutenzione preventiva: si intende l'insieme delle attività svolte dal tecnico incaricato da FOSS al fine di portare a termine la manutenzione preventiva. E' soggetto ad opportuna pianificazione.

Per pianificazione degli interventi: la pianificazione degli interventi è fatta dal reparto di assistenza FOSS in accordo con la stazione appaltante. La necessità di eseguire un intervento di manutenzione preventiva è a cura della stazione appaltante che dovrà essere comunicata alla ditta FOSS, dettagliando il tipo di strumento, il numero di matricola, il tipo di intervento richiesto e ogni ulteriore informazione utile e alla eventuale risoluzione del caso.

Si precisa che il servizio di manutenzione in oggetto risponde al codice **CPV 50532000-3** del Regolamento della Commissione Europea n. 213/2008 del 28 novembre 2007 relativo al vocabolario comune degli appalti pubblici.

4) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Tempo e Luogo della prestazione:

La Ditta affidataria si impegna a eseguire le prestazioni di manutenzione preventiva presso il laboratorio analisi di Oristano, Frazione di Nuraxinieddu – Località Palloni, 09170 ORISTANO (OR), tel. 070/ 60 26 2016, solo a seguito della richiesta di intervento e la ditta FOSS dovrà preventivamente comunicare le informazioni del tecnico abilitato a presentarsi presso i locali per eseguire la prestazione richiesta.

Termine della prestazione:

La ditta si impegna a eseguire la manutenzione programmata entro i termini concordati, fatti salvi diversi accordi con il Servizio Laboratorio Analisi Latte, anche telefonici in base a esigenze organizzative di entrambe le parti.

Modalità della manutenzione:

1. La manutenzione programmata, che dovrà comprendere i costi del personale tecnico incaricato, dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dal laboratorio, in modo tale da rispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite negli atti di gara e nella normativa vigente.
2. La firma per ricevuta non impegna l'Agenzia Laore per quanto concerne il controllo quantitativo/qualitativo e le verifiche di conformità, riservandosi l'Amministrazione, di comunicare le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni a seguito dell'effettivo utilizzo da parte dei tecnici del laboratorio.
3. La difformità qualitativa delle prestazioni alle prescrizioni indicate e a quanto dichiarato dalla ditta in fase di offerta, potrà essere contestata dall'Agenzia anche successivamente all'esecuzione della prestazione, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili e/o persistano situazioni di malfunzionamento degli strumenti.
4. Nel caso di malfunzionamento, la stazione appaltante potrà informare la ditta di intervenire ulteriormente al fine di verificare lo stato di funzionamento degli strumenti. L'intervento si intende comunque garantito nell'ambito dei 12 mesi. Nessun costo ulteriore potrà essere addebitato alla stazione appaltante.
5. Le prestazioni strumentali dovranno essere eseguite in loco ove sono ubicati gli strumenti.
6. Per le restanti condizioni, si applicano le condizioni generali previste dalle specifiche tecniche inviate e allegate alla richiesta di preventivo con nota prot. Laore n. 52180/23 del 23/10/2023.

5) VERIFICA DI CONFORMITA'

Durante la verifica dello stato di funzionamento degli strumenti succitati, il personale tecnico incaricato da FOSS dovrà essere assistito dal responsabile tecnico del laboratorio, o altro personale tecnico competente del laboratorio da lui delegato.

Lo stato di intervento dovrà essere documentato da apposito verbale degli interventi effettuati sugli strumenti oggetto, con indicazione specifica del tipo di intervento effettuato, numero di matricola dello strumento.

La verifica dell'intervento non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle operazioni di verifica, ma che venissero accertati nell'immediato e comunque fino al quindicesimo giorno dall'intervento.

La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore dell'operatore economico (ex articolo 116, comma 8, secondo periodo D.lgs. 36/2023).

6) GARANZIE

La ditta affidataria deve garantire l'intervento esente da tutti gli inconvenienti, vizi o difetti dal momento della scoperta del vizio o difetto se questo non è visibile "itu oculi" ed il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche previste dal presente capitolato.

Nel caso emergano vizi occulti, la Stazione appaltante ha diritto al ripristino dell'efficienza dei beni consegnati mediante ulteriore richiesta di intervento sugli interventi che dovessero presentare inefficienze nel regolare ed ordinario funzionamento degli strumenti, a spese della ditta Fornitrice.

7) PENALI E DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'intervento, di cui all'art. 4, verrà applicata una penale dello 0,20% dell'importo contrattuale fino al giorno della avvenuta prestazione.

Nel caso che in sede di verifica vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegata specifica tecnica o dichiarate dal fornitore in sede di offerta, verrà data opportunità allo stesso, di porre rimedio utilizzando i rimedi previsti dal codice del consumo vigente per l'Italia; in ogni caso verrà applicata una penale, per ogni giorno solare di ritardo, dello 0,20% del valore complessivo del servizio di manutenzione posto a base di gara, per un massimo di 7 giorni solarie consecutivi.

Ove la riconsegna avvenga oltre il 7° giorno dall'esito del collaudo negativo, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa del fornitore che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valore globale della fornitura.

La somma delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo pattuito. Qualora l'importo complessivo delle penali superasse il 10% del corrispettivo, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra citate verranno contestati per iscritto via Pec alla ditta fornitrice che dovrà comunicare le proprie deduzioni, per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili da parte della Stazione Appaltante, ovvero le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8) AFFIDAMENTO

L'affidamento, tramite procedura telematica di negoziazione di acquisto di servizi della pubblica amministrazione, avverrà solo a seguito dell'approvazione della determina di affidamento, con successiva stipula del contratto in modalità telematica.

La stipula equivale ad accettazione dei prezzi ma non autorizza all'esecuzione delle prestazioni di manutenzione preventiva indicato negli elenchi.

Con la determina di affidamento dovrà, comunque, essere autorizzata l'esecuzione, in via d'urgenza, nelle more del perfezionamento contrattuale.

Questa Agenzia, a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'affidamento o, pur in presenza di affidamento e successiva stipula del contratto, recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi che non consentano la prosecuzione del rapporto giuridico, fatte salvo il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite.

Alla ditta affidataria potrà essere richiesta la "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'offerta vincolerà il fornitore per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Servizio Laboratorio.

9) MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ex art. 120 D.lgs.36/2023, si intendono applicabili al presente procedimento di affidamento tutte le condizioni normative previste dall' articolo succitato, già in sede di adozione del provvedimento a contrarre. Le parti, fin dal momento della accettazione delle condizioni particolari di contratto, dichiarano, con la presente accettazione, di prevedere la proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie alla individuazione del nuovo contraente (c.d. proroga tecnica).

L' Amministrazione conserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, gli atti della presente procedura e di non dare luogo al servizio o affidamento diretto, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca, rescissione o risoluzione, o nel caso in cui esso non risultasse più conveniente per il laboratorio.

10) RECESSO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere o risolvere il contratto in qualunque momento unilateralmente, in corso di esecuzione, qualora, per qualsiasi motivo, essa rilevi che non sussistano le condizioni per continuare il rapporto giuridico o le condizioni non risultino più convenienti o ci siano cambiamenti di natura oggettiva nell'utilizzo di attrezzature tecniche o sopraggiungano interventi normativi che impongano di non procedere in tal senso.

11) FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO

All'Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Le fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dovranno, a tal fine, riportare il codice "S", scissione dei pagamenti, nell'apposito campo relativo al regime IVA e il CUU (Codice Univoco Ufficio): **UYWFNO**.

Le fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), che non riportino obbligatoriamente: **il codice CIG, il numero e la data della determinazione dirigenziale** o si riferiscano ad un oggetto diverso da quello relativo all'affidamento **verranno rifiutate** e pertanto il computo del termine di pagamento sarà calcolato con la trasmissione di nuova fattura regolarmente inserita a sistema (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020).

Il pagamento del corrispettivo relativo alle manutenzioni effettuate, avverrà entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, correttamente emessa, attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (Sdl), e comunque solo a seguito di verifica della regolare esecuzione della prestazione rilasciata dalla Unità Organizzativa Gestione Tecnica del Laboratorio.

Si precisa che una volta decorso l'intervallo di 15 giorni entro i quali l'Agenzia può comunicare, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl), l'accettazione o il rifiuto della fattura, l'Agenzia comunicherà al fornitore eventuali problemi connessi con la fattura, attraverso la casella PEC dell'impresa reperibile sul sito INI – PEC "Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle Imprese e dei Professionisti", istituito dal Il Ministero dello Sviluppo Economico e raggiungibile all'indirizzo <http://www.inippec.gov.it/>, oppure tramite la casella <<Email>> riportata dal fornitore all'interno del tracciato della fattura, sezione Cedente/Prestatore.

12) ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi alla fornitura in oggetto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alle categorie e nella località in cui si svolgono.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

13) CALCOLO DEL COSTO DA INTERFERENZA

La presente procedura ha ad oggetto un mero servizio di manutenzione ordinaria, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora l'Agenzia ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

14) CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

15) CODICE DI COMPORTAMENTO

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente>

è reperibile copia del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con delibera della Giunta regionale n. 43/7 del 29/10/2021. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. La violazione di tali principi e obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) -

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, Via Caprera, 8 - Cagliari - C.F. e P.IVA 03122560927 ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it telefono +39 070 6026 1 – mail: laoresardegna@agenzialaore.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Alessandro Inghilleri ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it – mail: rpd@regione.sardegna.it – telefono: 070 606 5735
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura negoziata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Agenzia Laore Sardegna implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, Cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

i)

17) NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel capitolato prestazionale, si applicheranno integralmente le disposizioni del Codice e le norme del codice civile, se compatibili, in osservanza dell'articolo 12 – Rinvio esterno – al comma 1, lettera b) D. Lgs. 36/2023.

18) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

- Il responsabile unico del progetto (RUP), ex art. Art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, è il Dott. Francesco Colizzi.
- Direttore esecutivo del contratto (DEC) è IL Dott. Ignazio Ibba.

Contatti con l'Unità ordinante:

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Dott. Francesco Colizzi

U. O. Gestione Amministrativo- Contabile del Laboratorio

Email: francescocolizzi@agenziaaore.it

Tel. 07060262016 – 3482363102

Responsabile dell'esecuzione del contratto (RCO)

Dott. Ignazio Ibba

U.O. Gestione Tecnica del Laboratorio

Email: ignazioibba@agenziaaore.it

Tel.3405554571